COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 131 Del 06-11-25

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2026 - CONFERMA

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di novembre alle ore 12:54 in Sant'Anna Arresi, nella Sede Comunale si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** per trattare gli affari posti all'Ordine del Giorno.

PRESIEDE L'ADUNANZA Dessì Paolo Luigi in qualità di Sindaco

Sono presenti i Sigg.ri **ASSESSORI:**

Dessì Paolo Luigi	**Sindaco**	**P**
Pintus Teresa	**Vice Sindaco**	**P**
Diana Fabio	**Assessore**	**P**
Lecca Valerio	**Assessore**	**P (collegato in videoconferenza)**
Davide Marica	**Assessore**	**P (in sede; alle 14:06 si collega)**

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

PARTECIPA il SEGRETARIO COMUNALE Dessì Gloria.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la seduta di Giunta Comunale si è svolta in modalità mista e in videoconferenza su piattaforma whatsapp, ai sensi del Regolamento avente ad oggetto " Disposizioni per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta Comunale del Comune di Sant'Anna Arresi" approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 13/04/2022;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 01/10/2025 avente ad oggetto **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2026 – CONFERMA -** presentata dall'Assessore al Bilancio che testualmente recita:

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale *"... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ..."*;

- il **comma 817** a mente del quale *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ..."*;

- il **comma 819** a mente del quale il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- il **comma 831** a mente del quale "*...Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:*

- *Comuni fino a 20.000 abitanti € 1,50*
- *Comuni oltre 20.000 abitanti € 1,00*

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. ***Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente****. Il versamento*

del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...) ...";

- **il comma 831 bis** a mente del quale *"... gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003.* ***I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente****. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ..."*;

- il **comma 837** a mente del quale *"... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ... ";*

- il **comma 838** a mente del quale *"... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";*

Considerati, inoltre i coordinati disposti di cui,

- al **comma 826** ed al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- al **comma 841** ed al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837 (*canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati*

ai mercati realizzati anche in strutture organizzate), rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Richiamate allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2021, con la quale è stato istituito e approvato il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI

Richiamati

- l'art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visti

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non

devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Dato atto che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche l'impianto tariffario relativo al nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000;

con votazione unanime, presenti tutti i componenti della Giunta

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia

1) di confermare per l'anno 2026, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato A), già in vigore per l'anno 2025, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato al Servizio/Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;

3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

4) di dare atto che il regolamento e le delibere tariffarie concernenti il canone unico non devono essere trasmessi al MEF in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria (da portale federalismo fiscale sezione "Notizie e avvisi" del 23/03/2021";

DELIBERA INOLTRE

al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria, **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART. 147 BIS DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTAB.**

Data: 04-11-2025

Il Responsabile del servizio
F.to Cogotti Rita

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 01-10-2025

Il Responsabile del servizio
F.to Cogotti Rita

Il presente verbale viene così sottoscritto

==========

IL SINDACO
F.to Dessì Paolo Luigi

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dessì Gloria

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune – al n. - per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/11/2025
Li, 11/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dessì Gloria

==========

[ ]ESECUTIVA 06/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dessì Gloria

[ ]ANNULLATA

==========

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì 11/11/2025

(Comuni sotto i 10.000 abitanti)

Comune di SANT'ANNA ARRESI
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847)
Approvazione delle tariffe - Allegato alla deliberazione G.C. n:... del.....

note interne

1 - ESPOSIZIONI E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE

PUBBLICITA

	TARIFFA	Coefficienti Moltiplicatori
TARIFFA STANDARD ANNUA	**€ 30,00**	
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	**€ 0,60**	
ZONA 1		**1,0**
FINO AD 1,00 METRO QUADRATO		**1,2**
OLTRE AD 1,00 METRO QUADRATO		**1,5**

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE O DIFFUSIONE	Coefficienti Moltiplicatori per tipologia esposizione	ZONA 1 Tariffa FINO a 1,00 mq	ZONA 1 Tariffa OLTRE 1,00 mq
pubblicità ordinaria **per ogni metro quadro** e **per anno solare**, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,400	€ 14,40	€ 18,00
pubblicità ordinaria **per ogni metro quadro e per giorno**, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	1,000	€ 0,72	€ 0,90
locandine, manifesti, cartelli e similari , cadauno **per ogni metro quadrato e per ogni mese solare o frazione - temporanea**	non si applica	€ 1,20	€ 1,50
distribuzione depliants, volantini, manifestini e similari, **a giorno a persona - temporanea**	5,000	€ 3,00	non si applica
striscioni o similari trasversali a strade o piazze **per ogni giorno e per ogni metro quadrato**	1,350	€ 0,97	€ 1,22
pubblicità sonora, **per giorno e punto diffusione - temporanea**	13,000	€ 7,80	non si applica
proiezioni luminose **a giorno - temporanea**	5,000	€ 3,00	non si applica
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata > a Kg. 3000	2,500	€ 75,00	tariffa fissa annua
autoveicoli di proprietà, pubblicità annuale proprio conto con portata < a Kg. 3000	1,700	€ 51,00	tariffa fissa annua
motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti, pubblicità annuale proprio conto	0,900	€ 27,00	tariffa fissa annua
per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata	non si applica		tariffa fissa annua

2 - PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 01/12/2021)

AFFISSIONI

	TARIFFA	Coefficienti Moltiplicatori	
manifesti, per singolo foglio base cm. 70x100 ed ogni 7 giorni di esposizione	1,750	€ 1,26	€ 1,58

3 - OCCUPAZIONE SUOLO E SPAZI COMUNALI

OCCUPAZIONI

	TARIFFA	Coefficienti Moltiplicatori
TARIFFA STANDARD ANNUA	**€ 30,00**	
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	**€ 0,60**	
ZONA 1		**1,00**
ZONA 2		**0,70**

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Coefficienti Moltiplicatori per tipo occupazione	ZONA 1 Tariffa Annuale	ZONA 1 Tariffa a Giorno	ZONA 2 Tariffa Annuale	ZONA 2 Tariffa a Giorno
occupazioni con cavi e condutture per forniture servizi pubblica utilità, n° utenze per tariffa forfettaria -**annuale ad utenza**	non si applica	€ 1,50	tariffa fissa annua	non si applica	
occupazione ordinaria **per ogni metro quadro e per anno solare**, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,600	€ 18,00	non si applica	€ 12,60	non si applica
occupazione ordinaria **per ogni metro quadro e per giorno**, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	1,720	non si applica	€ 1,03	non si applica	€ 0,72
occupazioni del sottosuolo **per metro quadrato**	0,250	€ 7,50	non si applica	€ 5,25	non si applica
occupazione ordinaria soprasuolo **per ogni metro quadro e per anno solare** , applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,100	€ 3,00	non si applica	€ 2,10	non si applica
occupazione ordinaria soprasuolo **per ogni metro quadro e per giorno**, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata	0,200	non si applica	€ 0,12	non si applica	€ 0,08
occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive senza fine economico **per metro quadrato**	0,500	€ 15,00	€ 0,30	€ 10,50	€ 0,21
occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza **per metro quadrato**	0,500	€ 15,00	€ 0,30	€ 10,50	€ 0,21
occupazione sottosuolo con serbatoi di capacità fino a 3.000 litri	0,250	€ 7,50	non si applica	€ 5,25	non si applica
occupazione sottosuolo con serbatoi oltre 3.000 litri, per ogni 1.000 litri o frazione superiori	0,320	€ 9,60	non si applica	€ 6,72	non si applica
occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti **per metro quadrato**	0,350	€ 10,50	€ 0,21	€ 7,35	€ 0,15
occupazioni realizzate con attività edilizie **per metro quadrato**	0,850	non si applica	€ 0,51	non si applica	€ 0,36
occupazioni soprastanti con gru e mezzi similari **per metro quadrato**	0,850	non si applica	€ 0,51	non si applica	€ 0,36
occupazioni con manomissioni stradali o del demanio o con sviluppo progressivo **per metro quadrato**	0,850	non si applica	€ 0,51	non si applica	€ 0,36
occupazioni di interi tratti stradali **per metro quadrato**	1,720	€ 51,60	€ 1,03	€ 36,12	€ 0,72
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande -**annuali a mq**	0,600	€ 27,00	non si applica	€ 12,60	non si applica
occupazioni realizzate da pubblici esercizi per somministrazione di cibi e bevande -**temporenea a mq**	1,720	non si applica	€ 1,03	non si applica	€ 0,72
occupazioni con passi carrabili **a metro quadrato**	0,120	€ 3,60	non si applica	€ 2,52	non si applica
occupazioni sosta veicoli ad uso esclusivo **a metro quadrato**	0,600	€ 18,00	€ 0,36	€ 12,60	€ 0,25

4 - OCCUPAZIONE MERCATI

MERCATI

	TARIFFA	Coefficienti Moltiplicatori
TARIFFA STANDARD ANNUA	**€ 30,00**	
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	**€ 0,60**	
ZONA 1		**1,00**
ZONA 2		**0,70**
FINO A 9 ORE DI OCCUPAZIONE		**0,90**
OLTRE 9 ORE DI OCCUPAZIONE		**1,00**

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Coefficienti Moltiplicatori per tipo occupazione	ZONA 1 Tariffa FINO 9 ore	ZONA 1 Tariffa OLTRE 9 ore	ZONA 2 Tariffa FINO 9 ore	ZONA 2 Tariffa OLTRE 9 ore
occupazione realizzata in occasione di **mercati permanenti** rionali, stagionali e per operatori commerciali **titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per ANNO SOLARE**	1,250	€ 33,75	€ 37,50	€ 23,63	€ 26,25
occupazione realizzata in occasione di **mercati con occupazione temporanea** rionali, stagionali e per operatori commerciali **titolari di posto fisso per ogni metro quadrato e per giorno**	1,250	€ 0,68	€ 0,75	€ 0,47	€ 0,53
occupazione realizzata in occasione di mercati settimanali, rionali, stagionali e per operatori commerciali **NON titolari di posto fisso (SPUNTISTI) per ogni metro quadrato e per giorno**	0,850	€ 0,46	€ 0,51	€ 0,32	€ 0,36
occupazione realizzata in occasione di **mercati settimanali** ed **a carattere ricorrente** e per operatori commerciali **TITOLARI DI POSTO FISSO per ogni metro quadrato e per anno solare**	0,850	€ 0,46	€ 0,51	€ 0,32	€ 0,36
occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamentie mercati straordinari, **per giorno e metro quadrato**	0,850	€ 0,46	€ 0,51	€ 0,32	€ 0,36

riduzione al 40% per mercati ricorrenti e settimanali

Si applicano tutte le altre maggiorazioni e riduzioni previste dal Regolamento.